

Codice A1816A

D.D. 6 giugno 2019, n. 1983

LR n. 45/1989 s.m.i. - LR n. 4/2009 s.m.i. Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione del suolo, con estirpo di porzione di bosco, finalizzati alla realizzazione di un nuovo nocciolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN), localita' Castagnito. Richiedente: Azienda Agricola Marco Ghione.

In data 29/04/2019, prot. n° 20162, è pervenuta istanza dall'Azienda Agricola Marco Ghione, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR n° 45/1989 s.m.i. e alla LR n° 4/2009 s.m.i. per gli interventi di modificazione / trasformazione del suolo, con estirpo di porzione di bosco, finalizzati alla realizzazione di un nuovo nocciolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessando una superficie totale modificata / trasformata di 24.592 m², tutti in vincolo idrogeologico, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 11.066 m³, tutti in vincolo idrogeologico, in comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN), località Castagnito. La porzione di bosco estirpata risulta di 24.592 m².

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali ed integrativi a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti documenti:

- Domanda su modello regionale;
- Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria, avvenuto con bonifico bancario in data 23/04/2019;
- Relazione tecnica;
- Relazione geologico - geotecnica;
- Relazione forestale;
- Progetto definitivo;
- Documentazione fotografica;
- Relazione integrativa.

In data 16/05/2019, è stato eseguito un sopralluogo alla presenza dei progettisti, del proponente, dei Carabinieri Forestale del Comando Stazione di Cortemilia e dei funzionari regionali incaricati, durante il quale è stato accertato lo stato di fatto e la compatibilità dell'intervento previsto con l'attuale assetto idrogeologico.

In data 21/05/2019, prot. n. 23403, sono pervenute delle integrazioni volontarie con le quali si è stabilito di voler escludere dal presente intervento la porzione di bosco con età presumibilmente superiore ai trent'anni.

In sintesi, dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale fornita, delle integrazioni volontarie e del sopralluogo sopra citato, risulta che il progetto in oggetto è ammissibile e consiste nella sistemazione di un terreno agricolo per la realizzazione di un nuovo nocciolo con estirpo di bosco di invasione di età inferiore ai trent'anni, in località Castagnito, in Comune di Pezzolo Valle Uzzone. Tale intervento comporta la modificazione di 24.592 m² di superficie in vincolo idrogeologico, tutti boscati.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato

dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Prendendo atto della "Relazione forestale" e della Relazione tecnica integrativa il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui alla L.R. n° 4/2009 s.m.i., art. 19 comma 7 lett. c).

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
- vista la Circolare n° 3/AMB prot. 40427/A1807A del 10.09.2018;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. n. 34 del 03.04.2018;
- vista la L.R. n° 4/2009 s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989 s.m.i., ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza, l'Azienda Agricola Marco Ghione, alla modificazione d'uso del suolo in merito alla sistemazione di un terreno agricolo per la realizzazione di un nuovo nocciolo con estirpo di bosco di invasione di età inferiore ai trent'anni, in località Castagnito, in Comune di Pezzolo Valle Uzzone, su una superficie in vincolo idrogeologico di 24.592 m², tutti boscati, e volumi di movimento terra stimati in 11.066 m³, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Pezzolo Valle Uzzone - Gorrino (CN), al foglio n. 6 – sez. B, mappali n. 20, 22, e al foglio n. 12 – sez. B, mappali n. 2, 4, 5, 6, 7, 238, 239, a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto e le integrazioni allegati all'istanza che verranno conservati agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri;
3. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n° 4/2009 s.m.i. (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
4. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;

6. dovrà essere previsto un fosso di guardia a monte dell'impianto e l'area immediatamente a valle del recapito finale delle acque raccolte dovrà essere adeguatamente protetta per evitare l'insorgere di processi erosivi;
7. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante rinverdimenti tramite semine di specie idonee;
8. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti sul versante e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
9. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
10. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
11. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scarto e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
12. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza;
13. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto;
14. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
15. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, alla Stazione Carabinieri Forestali di Cortemilia dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed alla loro conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
16. i lavori dovranno essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore vista la finalità agro-silvo-pastorale dell'intervento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 9.8.89, n. 45, e dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), della stessa legge regionale.

Prendendo atto della “Relazione forestale” e della Relazione tecnica integrativa il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui alla L.R. n° 4/2009 s.m.i., art. 19 comma 7 lett. c).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. n° 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), nonché dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000” inerente la “Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso” così come indicato nella Determinazione n°

946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegando eventuali assensi dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori
Dott. Geol Antonio Pagliero
Dott. For. Alessandro Turco